

Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Commento

Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Il 25 luglio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [Legge n.69](#), contenente nuove misure relative alla **tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**. Visto il suo contenuto particolarmente complesso e forte, si fa riferimento a questo testo chiamandolo "**Codice Rosso**". Tra i punti più significativi - in una società, la nostra, che deve impegnarsi sempre di più per tutelare questa tipologie di vittime - vi è certamente l'introduzione dei reati di **revenge porn**, **sfregi** e **nozze forzate**. Il nuovo testo impone, inoltre, una maggiore durezza in relazione ai maltrattamenti in famiglia e aumenta le pene per violenza sessuale e stalking.

Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi reati introdotti nel codice penale: il cosiddetto **revenge porn**, cioè la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti in assenza del consenso delle persone in essi presenti; il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il reato di costrizione o induzione al matrimonio; la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Cominciando da quest'ultimo, l'**articolo 4** prevede l'introduzione dell'**articolo 387-bis** del codice penale, riguardante la **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare**, anche nel caso di urgenza, e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Stabilisce che chiunque sia sottoposto legalmente a un provvedimento di applicazione delle misure cautelari appena citate - previste dagli articoli 282bis, 282ter e 384bis - e violi gli obblighi o i divieti derivanti da esse, è **punito con la reclusione da sei mesi a tre anni**.

Di grande risalto, anche a livello di opinione pubblica, è stata l'introduzione tanto attesa del reato di **revenge porn**. Alla luce anche di alcuni terribili fatti di cronaca, che hanno visto una esposizione mediatica indecente di alcune donne vittime di queste situazioni, era più che mai urgente introdurre una fattispecie ad hoc. L'**articolo 10** stabilisce, infatti, che venga inserito, dopo il 612bis, l'**articolo 612ter**, il quale prevede la pena della reclusione **da uno a sei anni** e la multa da **5.000 euro a 15.000 euro**, per chiunque dopo aver realizzato, o sottratto, immagini o video a **contenuto sessualmente esplicito** che erano destinati a rimanere privati, li **invia**, li **consegna**, li **cede**, li **pubblica** o li **diffonde**, **senza il consenso delle persone rappresentate**, con la volontà di causar loro un danno. È previsto un aumento della pena qualora i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che sia o sia stata legata da una relazione affettiva alla vittima o qualora i fatti siano commessi con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici. Inoltre, al quarto comma, è stabilito un aumento della pena, che va da un terzo alla metà, quando la vittima è una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza. Questo reato è punito a querela della persona offesa, che ha un termine di sei mesi per poterla

proporre. È prevista la procedibilità d'ufficio nei casi stabiliti al quarto comma e quando il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Meritano certamente grande attenzione anche le disposizioni introdotte all'**articolo 7** che vanno a inserire nel codice penale l'**articolo 558bis** in materia di **costrizione o induzione al matrimonio**. Si stabilisce che deve essere punito, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque utilizzando violenza o minaccia, costringa una persona a contrarre matrimonio o unione civile. Uguale pena è prevista per chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con un abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivanti dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a sposarsi o ad unirsi civilmente. Se la vittima ha meno di diciotto anni la pena viene aumentata e, ancor più grave, se ha addirittura meno di quattordici anni è prevista una reclusione che va da un minimo di due anni a un massimo di sette. Quanto qui previsto si applica anche nei casi in cui il fatto è commesso da un cittadino italiano all'estero o da uno straniero residente in Italia in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

L'**articolo 8** riguarda, invece, le **misure relative agli orfani di crimini domestici e alle famiglie affidatarie**. Ricordiamo la [Legge 11 gennaio 2018, n. 4](#) che aveva introdotto delle disposizioni specifiche sul tema. Con le modifiche introdotte al **comma 1 dell'articolo 11** della suddetta legge, si stabilisce che la dotazione del **Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici**, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Più nello specifico, si prevede l'utilizzo di una quota pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per l'erogazione di **borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici** e per il **finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per il loro inserimento nell'attività lavorativa**. Il 70 per cento almeno di questa quota deve servire per gli interventi destinati a minori e, ciò che avanza, per interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. Inoltre, 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono destinati a misure di sostegno e di **aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie**. La ripartizione deve avvenire sulla base di criteri di equità, che dovranno essere fissati con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel **codice penale** viene, inoltre, **inserito un articolo relativo ai quei casi che vedono una tipologia di aggressione tale da causare lesioni permanenti al viso** fino a deformarne l'aspetto. I fatti di cronaca, anche in questo caso, sono tristemente noti e l'esigenza di una fattispecie specifica si è fatta sempre più stringente. In tal senso, l'**articolo 12** del testo in esame, va proprio a modificare l'**articolo 583quater** del codice penale. Viene infatti inserito, dopo l'**articolo 583quater**, il **583quinquies** nel quale si stabilisce la **pena della reclusione da otto a quattordici anni**, per chiunque causi ad altra persona una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

In relazione alla **violenza sessuale**, il testo introduce, all'**articolo 13**, delle modifiche significative agli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609septies e 609octies del codice penale. Le **pene passano a 6 e 12 anni** rispetto alla reclusione minima di 5 anni e quella massima di 10 previste in precedenza. In caso di **atti sessuali con minori di 14 anni** ai quali è stato promesso o dato denaro o qualsiasi altra cosa utile, la **violenza diventa aggravata**. Viene, inoltre, esteso il termine concesso a chi ha subito violenza per sporgere querela: si passa da 6 a 12 mesi.

A **livello procedurale** si segnalano le disposizioni dell'**articolo 2**, nel quale è previsto che il **Pubblico Ministero debba sentire la vittima entro i 3 giorni successivi all'iscrizione della notizia di reato**, a meno che non vi siano esigenze imprescindibili di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

La legge non è esente da critiche su vari fronti, a cominciare dal termine dei tre giorni entro il quale il Pubblico Ministero deve ascoltare la donna che ha denunciato la violenza. Secondo alcuni, sarebbe troppo rigido ed esporrebbe la vittima ad una pressione psicologica non indifferente. Inoltre, con l'organico attuale negli uffici dei Pubblici Ministeri, risulterebbe quasi impensabile che questi tempi così stretti possano essere rispettati e ciò renderebbe tale disposizione praticamente inapplicata. Anche il mancato inserimento del *revenge porn* tra i reati per i quali è previsto l'obbligo di ascolto entro tre giorni, risulta piuttosto incomprensibile data la gravità delle condotte. Un'ulteriore critica mossa al testo, riguarda la mancata introduzione nella legge di disposizioni che abbrevino i tempi del processo penale.

Carla Mura